



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IORI, MALPEZZI, VERDUCCI e RAMPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2018

Modifica all’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di educatori professionali socio-pedagogici nelle strutture socio-sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese, negli ultimi vent'anni, si sono venute sovrapponendo diverse fisionomie di figure educative, risultanti da stratificazioni legislative successive, che configurano percorsi formativi diversi, normative di riferimento differenti e sbocchi occupazionali in cui non sempre è chiara l'identità professionale degli operatori e dei coordinatori delle strutture educative.

Tale situazione rischia di complicare la fisionomia professionale e di ripercuotersi sulla qualità dell'offerta dei servizi educativi. È quindi urgente fare chiarezza su un aspetto che si sta traducendo in criticità per gli operatori e il mondo dei servizi educativi.

Risulta perciò particolarmente urgente modificare gli ambiti occupazionali dell'educatore professionale socio-pedagogico, normati dal comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tale comma si afferma quanto segue: « L'educatore professionale socio-pedagogico opera nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale. Opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale ». Come si evince da tale comma, l'educatore socio-pedagogico non può accedere ai servizi socio-sanitari cui sono desti-

nati soltanto gli educatori socio-sanitari (laurea Snt/2, facoltà di medicina)

Si deve tuttavia constatare che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 2015 del 2017, tutti i servizi socio-sanitari segnalano:

a) grande difficoltà nel reclutare personale laureato in Snt/2, poiché il numero chiuso di tale corso di laurea presso la Facoltà di Medicina rende troppo esigua la presenza di laureati rispetto al fabbisogno di attività educativa nei servizi socio-sanitari;

b) di doversi privare del personale con laurea L-19, conseguita presso le facoltà di scienze della formazione, che da anni lavora ed è molto apprezzato in tutte le strutture dei servizi regionali e comunali, nei servizi educativi pubblici e privati, nelle cooperative sociali, negli ambiti della disabilità, degli anziani, della tossicodipendenza e di ogni altro ambito di carattere socio-sanitario.

Tale disegno di legge ha quindi l'obiettivo di ripristinare anche la presenza degli educatori socio-pedagogici (L-19) nelle strutture socio-sanitarie, oltre agli educatori socio-sanitari (Snt/2), con competenze complementari ma diverse. Occorre infatti segnalare che nel tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nota del Ministero con protocollo n. 8116 del 12 marzo 2018) per valutare la possibilità di una figura unica di « educatori » e per definire l'unificazione dei due percorsi formativi attuali (L/SNT2 e L-19), riunitosi nei giorni 20 marzo, 2 maggio e 12 giugno 2018 presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla presenza di rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario

nazionale (CUN), della Società italiana di pedagogia (SIPED), nonché dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP) e dell'Associazione professioni pedagogiche (APP), si è discusso ed evidenziato conclusivamente che la novella legislativa distingue espressamente la qualifica, il percorso formativo e l'ambito di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, rispetto a quello dell'educatore professionale socio-sanitario rispondente a competenze specificamente diverse, entrambe finalizzate alle molteplici dimensioni educative e formative.

Da ultimo si deve ricordare che nella proposta di legge n. 2656 approvata alla Ca-

mera nel 2016 già si prevedeva la presenza degli educatori socio-pedagogici anche nelle strutture socio-sanitarie, limitatamente alle attività educative. Tale specificazione, rimasta anche al Senato nel disegno di legge n. 2443, non è stata approvata in tempo prima del termine della legislatura.

Resta, pertanto, l'urgenza di una modifica tempestiva riguardante la presenza degli educatori socio-pedagogici nelle strutture socio-sanitarie, al fine di non compromettere il buon funzionamento dei servizi.

Tale proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le figure professionali indicate al primo periodo operano altresì nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.